

**DOCUMENTO DELLA CONFERENZA DI BONN**  
**SULLA COOPERAZIONE ECONOMICA IN EUROPA CONVOCATA**  
**CONFORMEMENTE ALLE PERTINENTI DISPOSIZIONI DEL DOCUMENTO**  
**CONCLUSIVO DELLA RIUNIONE DI VIENNA DELLA CONFERENZA SULLA**  
**SICUREZZA E LA COOPERAZIONE IN EUROPA**

I rappresentanti degli Stati partecipanti alla Conferenza sulla Sicurezza e la Cooperazione in Europa (CSCE), Austria, Belgio, Bulgaria, Canada, Cecoslovacchia, Cipro, Danimarca, Finlandia, Francia, Repubblica Federale di Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Jugoslavia, Liechtenstein, Lussemburgo, Malta, Monaco, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Democratica Tedesca, Romania, San Marino, Santa Sede, Spagna, Stati Uniti d'America, Svezia, Svizzera, Turchia, Ungheria e Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche si sono riuniti a Bonn dal 19 marzo all'11 aprile 1990 conformemente alle disposizioni relative alla Conferenza sulla Cooperazione Economica in Europa contenute nel Documento Conclusivo della Riunione di Vienna tenutasi nel quadro dei Seguiti della CSCE. Delle delegazioni hanno fatto parte esponenti del mondo degli affari.

La Conferenza è stata aperta e chiusa dal Ministro dell'Economia della Repubblica Federale di Germania.

Il Presidente, il Cancelliere e il Vice Cancelliere e Ministro degli Affari Esteri della Repubblica Federale di Germania hanno rivolto una allocuzione ai partecipanti.

Nelle sedute plenarie di apertura e di chiusura sono state rese dichiarazioni da delegati degli Stati partecipanti, fra cui Primi Ministri, Vice Primi Ministri, Ministri, Segretari di Stato, e dal Vice Presidente della Commissione delle Comunità Europee. Hanno presentato contributi il Segretario Esecutivo della Commissione Economica per l'Europa delle Nazioni Unite (ECE) e il Segretario Generale della Camera di Commercio Internazionale (CCI).

Gli Stati partecipanti esprimono compiacimento per il fatto che gli esponenti del mondo degli affari hanno apportato un valido contributo alla Conferenza con la loro esperienza pratica, cooperando in tal modo al suo successo.

Ricordando che obiettivo della Conferenza è dare nuovo impulso alle relazioni economiche fra gli Stati partecipanti, in particolare migliorando le condizioni per gli scambi commerciali e la cooperazione industriale e considerando nuove possibilità e nuove modalità di cooperazione economica,

Riunitisi in un momento di profondi e rapidi mutamenti,

Gli Stati partecipanti,

Confermano la loro intenzione di dare un nuovo assetto di pace, stabilità e prosperità all'Europa, fondato sul concetto globale ed equilibrato enunciato nell'Atto Finale di Helsinki e nei successivi documenti CSCE, e si impegnano a rispettare tutti i principi dell'Atto Finale e ad applicare tutte le disposizioni dei documenti CSCE,

Ribadiscono il ruolo fondamentale della CSCE per il futuro dell'Europa,

Riconoscono che le istituzioni democratiche e la libertà economica favoriscono il progresso economico e sociale,

Condividono gli obiettivi comuni riguardanti una crescita economica sostenuta, un crescente livello di vita, una migliore qualità della vita, l'aumento dell'occupazione, l'utilizzazione razionale delle risorse economiche e la protezione dell'ambiente,

Ritengono che la cooperazione nei campi dell'economia, della scienza e della tecnica e dell'ambiente è un elemento essenziale delle loro relazioni complessive, e che essa dovrebbe assumere in futuro un'importanza ancora maggiore,

Decidono di collaborare per ampliare la loro cooperazione in tali campi e stimolare la crescita delle loro economie,

Ritengono che il successo della loro cooperazione dipenderà in ampia misura dalle condizioni politiche ed economiche prevalenti,

Sottolineano l'importanza delle riforme politiche ed economiche in atto e di un favorevole ambiente economico internazionale, riconoscono gli interessi economici e le preoccupazioni specifiche dei paesi, mentre questi danno realizzazione ai principi dell'economia di mercato e prendono atto di altre difficoltà, quali l'indebitamento, che dovranno essere esaminate nei fori competenti,

Considerano che il processo di riforma economica e di aggiustamento strutturale, che si appoggia sempre più sulle forze di mercato, accrescerà il rendimento economico, migliorerà l'efficienza del settore pubblico, risponderà maggiormente alle esigenze e alle aspirazioni dei consumatori, migliorerà le condizioni per una più stretta cooperazione e contribuirà a un sistema commerciale mondiale più aperto,

Ritengono che una maggiore integrazione di tutti i paesi partecipanti nel sistema economico e finanziario internazionale, conformemente alle norme internazionalmente riconosciute e che comportano l'accettazione dei doveri come dei vantaggi, faciliterà altresì la cooperazione economica,

Apprezzano l'importante ruolo dei meccanismi e delle istituzioni economiche multilaterali esistenti,

Considerano che una maggiore accentuazione della cooperazione economica nell'ambito del processo CSCE dovrebbe tener conto degli interessi degli Stati partecipanti che vanno sviluppandosi dal punto di vista economico e non dovrebbe andare a scapito della cooperazione, compresa l'assistenza ai paesi in via di sviluppo,

Riconoscono che la redditività delle economie basate sul mercato dipende in primo luogo dalla libertà delle imprese individuali e dalla conseguente crescita economica,

Ritengono che la libertà economica dell'individuo comprenda il diritto di possedere, acquistare, vendere liberamente e utilizzare altrimenti la proprietà,

Confermano che, mentre i governi impostano il quadro generale dell'attività economica, i partner commerciali adottano le proprie decisioni,

Considerano che la progressiva convergenza delle politiche economiche fra gli Stati partecipanti schiude nuove prospettive a lungo termine per il consolidamento delle loro relazioni economiche.

Conseguentemente gli Stati partecipanti,

Riconoscendo la relazione fra pluralismo politico ed economie di mercato ed essendo impegnati ad osservare i principi riguardanti:

- Una democrazia multipartitica basata su elezioni libere, periodiche e veritiere,
- La supremazia della legge e l'uguale tutela per tutti in base alla legge, fondata sul rispetto dei diritti dell'uomo e su sistemi giuridici efficaci, accessibili ed equi,
- Un'attività economica che conseguentemente tuteli la dignità dell'uomo e non implichi lavoro forzato, discriminazione nei confronti dei lavoratori per motivi di razza, sesso, lingua, opinioni politiche o religione, e non neghi il diritto dei lavoratori di costituire liberamente sindacati indipendenti o di aderirvi,

Si adopereranno per conseguire o mantenere quanto segue:

- Politiche fiscali e monetarie che promuovano una crescita economica equilibrata e sostenuta e accrescano la capacità dei mercati di funzionare efficacemente,
- Politiche internazionali e nazionali miranti ad ampliare il libero flusso degli scambi, dei capitali, degli investimenti e il rimpatrio degli utili in valute convertibili,

- Economie di mercato libere e competitive in cui i prezzi siano basati sulla domanda e sull'offerta,
- Politiche che favoriscano la giustizia sociale e migliorino le condizioni di vita e di lavoro,
- Crescita e sviluppo economico compatibili con l'ambiente,
- Pieno riconoscimento e tutela di tutti i tipi di proprietà, compresa la proprietà privata, e del diritto dei cittadini di possederla e usarla, nonché dei diritti di proprietà intellettuale,
- Il diritto ad un risarcimento rapido, equo e concreto nel caso in cui la proprietà privata venga espropriata per pubblica utilità,
- Contatti diretti fra clienti e fornitori al fine di facilitare lo scambio di beni e servizi fra società - sia private che pubbliche - e individui nei mercati nazionali e internazionali,

Sono pervenuti alle seguenti conclusioni:

A. Sviluppo e diversificazione delle relazioni economiche

1. Gli Stati partecipanti desiderano creare condizioni favorevoli per uno sviluppo e una diversificazione armoniosa delle loro relazioni economiche basate su norme e prassi internazionalmente accettate. Essi pertanto convengono di migliorare le condizioni, le agevolazioni e le pratiche commerciali per le imprese degli altri Stati partecipanti sui rispettivi mercati, in base alla libertà di stabilimento. Essi convengono di consentire e incoraggiare contatti diretti tra uomini d'affari del commercio e dell'industria, a tutti i livelli, e gli utilizzatori finali. A tale fine essi agevoleranno, conformemente ai pertinenti impegni assunti nel processo CSCE, il rapido ingresso, il soggiorno e la libera circolazione degli uomini d'affari nel loro territorio; gli Stati partecipanti favoriranno, senza discriminazioni, lo stabilimento e il funzionamento degli uffici e delle imprese commerciali sul loro territorio, compreso l'affitto e l'acquisto di locali commerciali e di residenze, l'acquisizione di

attrezzature e di mezzi di trasporto, l'accesso alle telecomunicazioni, ai servizi pubblici e ai servizi sociali, l'esecuzione di audits nonché l'assunzione senza restrizioni di personale locale necessario alle imprese. Essi favoriranno i contatti diretti tra i rappresentanti delle organizzazioni commerciali e imprenditoriali e le istituzioni economiche. Gli Stati partecipanti sottolineano che la rapidità delle operazioni/procedure relative alle merci e alle persone alle frontiere internazionali stimola gli scambi internazionali e a tal fine apriranno pertanto maggiormente le loro frontiere. Essi inoltre sottolineano l'importanza che le agevolazioni commerciali e l'interscambio di dati informatizzati rivestono per le loro relazioni commerciali.

2. Gli Stati partecipanti decidono di pubblicare e rendere disponibili informazioni economiche, commerciali e demografiche esaurienti, comparabili e tempestive, quale base per la ricerca economica, la cooperazione e la gestione efficace delle relazioni d'affari. A tal fine forniranno alla Banca Dati Commerciali delle Nazioni Unite (CONTRADE) dati commerciali aggiornati e approssimati almeno alla terza cifra della classificazione delle Nazioni Unite sui prodotti (SITC-Rev.2). Inoltre, essi pubblicheranno integralmente, almeno una volta l'anno, dati dettagliati, comparabili e aggiornati relativi alla bilancia dei pagamenti e statistiche sul prodotto nazionale lordo quale passo avanti verso la loro integrazione nelle attività economiche internazionali. Essi sottolineano la necessità che le statistiche nazionali e i sistemi contabili siano conformi agli standard internazionali.

3. Gli Stati partecipanti, al fine di agevolare e promuovere la cooperazione economica, si impegneranno ad una cooperazione bilaterale e multilaterale di ampia portata tra i rispettivi servizi statistici. Sarà data priorità in tale cooperazione alle statistiche relative al commercio estero, al movimento di capitali, all'occupazione, ai trasporti, al turismo estero, all'ambiente, all'energia e ad altre materie prime quali i prodotti forestali e minerali e alla produzione industriale oltre che ad altre principali componenti della produzione interna e della contabilizzazione del reddito nazionale. Scopo di tale cooperazione è consentire lo scambio di informazioni dettagliate e complete sui pertinenti elementi statistici disponibili nonché sulle tecniche e metodologie usate, mettendo in relazione i dati al fine di rendere comparabili tali statistiche tra gli Stati partecipanti. In vista di tale obiettivo gli Stati partecipanti vedono con favore un ulteriore sviluppo dei lavori delle organizzazioni pertinenti, in particolare l'ECE, per quanto concerne le statistiche.

4. Gli Stati partecipanti riconoscono la particolare importanza che hanno le piccole e medie imprese nel quadro della loro cooperazione economica. Tali imprese trarranno particolare vantaggio dal miglioramento del quadro commerciale e dal potenziamento delle forze di mercato. Gli Stati partecipanti presteranno quindi particolare attenzione alla creazione di un quadro commerciale competitivo tale da favorire lo sviluppo delle PMI. A tale scopo essi si adopereranno per creare le appropriate condizioni economiche, giuridiche, bancarie e fiscali che tengano conto delle esigenze specifiche delle PMI. Essi rafforzeranno i canali e le reti di informazione e incoraggeranno il dialogo e lo scambio di conoscenze tra le parti interessate, segnatamente autorità pubbliche, rappresentanti del mondo degli affari ed altre agenzie pubbliche e private che forniscono servizi alle imprese.

5. Gli Stati partecipanti sono disposti, nella misura in cui sussistano le condizioni appropriate, a sostenere il settore delle PMI promuovendo: reti di cooperazione commerciale, che agevolino la ricerca di partner commerciali, l'accesso ai servizi di informazione incluse le pubblicazioni e le banche dati, la formazione di manager e di esperti, nonché le informazioni sulla disponibilità di know-how tecnico e di innovazioni.

6. Gli Stati partecipanti ribadiscono l'importanza che annettono alla commercializzazione e alla promozione dei prodotti quali strumenti atti allo sviluppo del commercio e della cooperazione industriale ed economica nelle reciproche relazioni. Essi stimoleranno pertanto le attività di promozione commerciale, compresa la pubblicità, la consulenza, il factoring ed altri servizi alle imprese, nonché l'organizzazione di seminari, fiere ed esposizioni. Essi sono in favore della conduzione di ricerche di mercato e di altre attività di commercializzazione da parte di imprese nazionali ed estere nei rispettivi territori.

7. Gli Stati partecipanti riconoscono l'importanza per il processo economico dello sviluppo del potenziale umano. Essi pertanto riconoscono il valore della cooperazione nei programmi di formazione per manager e specialisti nel marketing, nella promozione dei prodotti e in altri campi. Nella misura in cui esistano le condizioni appropriate, tali programmi si svolgeranno sia nei paesi ospiti sia nei paesi d'origine e sotto l'egida di istituti per la formazione professionale o di società sia nel contesto di progetti di cooperazione industriale sia nell'ambito di programmi ad hoc. Essi esprimono il parere che l'attività degli

organismi pertinenti, per esempio la Fondazione Europea per la Formazione, possa contribuire a migliorare la cooperazione in tale campo.

## B. Cooperazione industriale

1. Gli Stati partecipanti osservano che l'infrastruttura economica, fiscale, giuridica e sociale e le condizioni politiche nei loro paesi determinano in quale misura possono essere previste le diverse forme di cooperazione industriale, comprese le joint ventures e altri modi di investimento diretto straniero. Ogni Stato partecipante valuterà le sue possibilità e i suoi interessi, nella prospettiva di creare condizioni favorevoli per la cooperazione industriale. Essi sono consapevoli del fatto che tale cooperazione, basata sulla libertà di stabilimento e su un trattamento non discriminatorio dei diversi tipi di proprietà, inclusa la proprietà privata, avrà un'influenza positiva sulle conoscenze manageriali e tecniche, il volume degli investimenti, la qualità della produzione, lo scambio e l'applicazione di tecnologie e le opportunità di mercato.

2. Gli Stati partecipanti riconoscono l'importanza della protezione dei diritti di proprietà industriale, commerciale e intellettuale per la loro cooperazione sotto il duplice profilo degli scambi e della ricerca. Essi garantiranno una protezione adeguata ed efficace e la tutela dei diritti di proprietà industriale, commerciale e intellettuale, anche attraverso la piena osservanza degli impegni internazionali, e incoraggeranno reciprocamente la conclusione di accordi adeguati fra loro. Essi forniranno garanzie di tali diritti alle persone fisiche e giuridiche di altri Stati, ivi comprese procedure non discriminatorie per la loro acquisizione e l'accesso ai loro tribunali ed agli organismi amministrativi appropriati.

3. Fra le condizioni per lo sviluppo della cooperazione industriale, gli Stati partecipanti sottolineano la necessità di politiche economiche orientate verso il mercato e stabili, una cornice giuridica ed amministrativa appropriata e affidabile comprendente elementi quali: una legislazione in materia fiscale, della concorrenza, fallimentare e dell'insolvenza; un diritto societario; procedure di arbitrato (tenendo debito conto del modello legislativo UNCITRAL e di altri pertinenti accordi); protezione dei diritti di proprietà industriale ed intellettuale; protezione degli investimenti nella legislazione nazionale nonché in ambito di accordi multilaterali e bilaterali; libero trasferimento di capitali e utili in valuta estera; sistemi



contabili; libero flusso di dati economici e informazioni di mercato; servizi commerciali ed autonomia imprenditoriale.

4. Possibili forme di cooperazione industriale, quali accordi di coproduzione, specializzazione, subappalto, concessione di licenze, joint ventures e altre forme di investimento, verranno decise dalle imprese in base alle condizioni esistenti, alla natura e agli obiettivi della cooperazione.

5. Gli Stati partecipanti riconoscono l'importanza di una informazione completa su tutte le disposizioni giuridiche dei paesi ospiti relative agli investimenti esteri, alle joint ventures e ad altre forme di cooperazione, comprese quelle relative al personale straniero. Essi invitano gli Stati ospiti a rendere tali informazioni prontamente ed ampiamente disponibili in forma aggiornata.

6. Gli Stati partecipanti sono pronti, nella misura in cui esistano le condizioni appropriate, ad alimentare un clima favorevole agli investimenti ed alle varie forme di cooperazione industriale, su base non discriminatoria, in particolare stipulando ulteriori accordi contro la doppia imposizione nonché accordi bilaterali e multilaterali per la promozione e la protezione degli investimenti, con particolare riguardo al trasferimento degli utili ed al rimpatrio del capitale investito. In tale contesto assume particolare interesse la creazione di misure volte a sostenere lo sviluppo economico mediante gli investimenti (per esempio, parchi industriali realizzati dal paese ospite, politiche fiscali e assistenza pratica). Essi incoraggeranno un maggiore scambio di informazioni fra le parti interessate sulle opportunità in materia di cooperazione industriale, attraverso strumenti quali la tenuta di settimane commerciali. Gli Stati partecipanti riconoscono l'importanza della normalizzazione e della certificazione per il miglioramento dei loro rapporti economici; a tale scopo essi prevedono un reciproco scambio di informazioni, una maggiore cooperazione nell'ambito delle organizzazioni multilaterali esistenti e, laddove appropriato, un'assistenza tecnica.

### C. Cooperazione in settori specifici

1. Gli Stati partecipanti, constatando il ruolo dei governi nel creare condizioni generali favorevoli, riconoscono che l'iniziativa delle imprese direttamente interessate riveste la

massima importanza per la realizzazione della cooperazione nei settori specifici contemplati in questo capitolo.

2. Gli Stati partecipanti ritengono che essi dovrebbero estendere ed approfondire la loro cooperazione nel campo delle tecniche per il risparmio dell'energia e delle materie prime. A tale scopo essi favoriranno la commercializzazione delle tecnologie per la conservazione dell'energia e il risparmio delle materie prime e promuoveranno una maggiore efficienza energetica. Gli Stati partecipanti coopereranno anche bilateralmente e multilateralmente nel settore delle tecnologie degli idrocarburi, dei combustibili solidi, delle energie rinnovabili e dei procedimenti per la separazione dei componenti dei rifiuti, il loro riciclaggio e riutilizzo. Essi inoltre coopereranno, per esempio, tramite l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, nel campo dell'energia nucleare e della sicurezza degli impianti nucleari conformemente alle loro politiche energetiche.

3. Gli Stati partecipanti sono disposti a scambiarsi informazioni sulle tecniche per il risparmio di energia e delle materie prime e, nella misura in cui esistano le condizioni appropriate, a cooperare alla creazione, al funzionamento ed all'utilizzazione di banche dati europee nel campo dell'energia, ad intraprendere progetti congiunti per misurare l'inquinamento ambientale derivante dalla combustione per la produzione di energia, a migliorare l'efficienza energetica mediante la sostituzione di prodotti energetici, a promuovere la formazione professionale nelle tecniche di risparmio energetico.

4. Gli Stati partecipanti rilevano la crescente importanza dei problemi ambientali nel contesto della loro cooperazione economica. Essi riconoscono che è vitale assicurare la compatibilità ambientale dello sviluppo economico. Essi riconoscono l'importanza della cooperazione economica internazionale volta ad assicurare un'utilizzazione più efficace dell'energia e delle materie prime. Essi si adopereranno inoltre per rafforzare la cooperazione nel settore delle tecnologie rispettose dell'ambiente.

5. Nella Riunione di Sofia della CSCE sull'Ambiente, gli Stati partecipanti hanno convenuto di accrescere la cooperazione scientifica e tecnologica, compreso lo scambio di informazioni sulle più avanzate tecnologie disponibili per migliorare la protezione ambientale, la sicurezza industriale e gli interventi di emergenza. Gli Stati partecipanti

ritengono che fra i settori di cooperazione siano da considerare il monitoraggio dell'inquinamento, i rischi tecnologici maggiori e la prevenzione degli incidenti, la valutazione dei rischi dalle sostanze chimiche, il trattamento e l'eliminazione dei rifiuti tossici e pericolosi, nonché la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento dell'aria e dell'acqua, in particolare quello dei corsi d'acqua transfrontiera e dei laghi internazionali nonché l'inquinamento transfrontiera provocato dalla produzione, dalla conversione e dal consumo di energia. Gli Stati partecipanti riconoscono l'importanza dell'ECE e dell'UNEP per promuovere la cooperazione nel campo dell'ambiente.

6. Gli Stati partecipanti sono disposti, laddove esistano le condizioni opportune, a compiere quanto necessario per incentivare lo scambio di know-how, per promuovere un più ampio ricorso a tecnologie che rispettino l'ambiente e per dar vita a progetti dimostrativi nel settore ambientale. L'ulteriore cooperazione in materia di tecnologie per l'ambiente dovrebbe, in linea di massima, essere realizzata su base commerciale. I governi dovrebbero incoraggiare l'applicazione di tali tecnologie, stabilire adeguate norme di emissione e sensibilizzare l'opinione pubblica. Gli Stati partecipanti vedono con favore il perfezionamento delle intese volte a raccogliere e diffondere informazioni sulle tecnologie più pulite. Essi riconoscono il ruolo rilevante che potrebbe essere svolto dalle reti di informazione per il trasferimento delle tecnologie per l'ambiente nell'incentivare lo sviluppo e l'applicazione di tecniche di previsione ambientale, nonché lo scambio di informazioni sulle migliori tecnologie disponibili per prevenire il degrado ambientale, sulle possibilità di rimuovere i rischi dovuti ad incidenti nelle attività industriali e sulla utilizzazione razionale delle risorse naturali senza turbare l'equilibrio ecologico. In tale contesto essi riconoscono i validi contributi forniti dalle organizzazioni mondiali e regionali quali l'UNEP, l'ECE e l'Agenzia Europea per l'Ambiente.

7. Allo scopo di migliorare la qualità della vita gli Stati partecipanti attribuiscono carattere prioritario alle tecniche destinate a tutelare la salute e la sicurezza delle loro popolazioni. Essi intendono cooperare nel valutare l'impatto dello stress ambientale sulla popolazione, scambiandosi i pertinenti dati sugli effetti dell'inquinamento ambientale. Essi inoltre considerano importante creare le condizioni atte a sviluppare i diversi fattori che contribuiscono al miglioramento della qualità della vita.

8. Gli Stati partecipanti ribadiscono l'importanza della cooperazione nel campo dell'agroindustria e dell'industria di trasformazione alimentare, inclusa la produzione di alimenti naturali, e vedono con favore una intensificazione delle relazioni commerciali in tale settore. Essi faciliteranno ricerche congiunte, la formazione e lo scambio di know-how, nonché la promozione di contatti tra partner potenziali, in particolare piccole e medie imprese.

9. Gli Stati partecipanti vedono con favore l'impegno mirante alla cooperazione tra imprese per la costruzione di macchine per la produzione di beni di consumo come mezzo per soddisfare i bisogni dei consumatori. Essi sottolineano l'importanza di intensificare la cooperazione nel settore dei beni di consumo e incoraggeranno un maggiore accesso ai potenziali consumatori di prodotti. In tale contesto essi rilevano che la riconversione della produzione militare in produzione di beni di consumo può dar luogo a nuove opportunità commerciali.

10. Gli Stati partecipanti riconoscono che una pianificazione urbanistica efficiente può contribuire a risolvere i problemi urbani che provocano un sensibile degrado della qualità della vita attraverso un giusto equilibrio tra sviluppo economico e protezione ambientale nonché assicurando ai cittadini la possibilità di partecipare liberamente alla vita economica, politica, sociale e culturale. Essi promuoveranno una più stretta cooperazione e incoraggeranno lo scambio di informazioni sull'urbanistica, ivi comprese le infrastrutture (ad esempio i trasporti), l'edilizia abitativa, la tutela dei monumenti ed il restauro del patrimonio architettonico. Essi promuoveranno inoltre lo scambio di informazioni e di nuove strategie in materia di adeguamento economico delle regioni strutturalmente deboli e la riduzione dei danni ambientali nelle aree urbane.

#### D. Aspetti monetari e finanziari

1. Gli Stati partecipanti ritengono che l'introduzione di un sistema di determinazione di prezzi interni senza distorsioni sia essenziale per la riforma economica e una tappa necessaria verso la convertibilità valutaria. Essi riconoscono che entrambe sono importanti per lo sviluppo economico e per una più intensa cooperazione economica. Essi convengono che per progredire verso la piena convertibilità e per una ripartizione efficace delle risorse è necessario un meccanismo di prezzi funzionante che rifletta costi interni determinati dal

mercato e senza distorsioni, le preferenze dei consumatori ed i prezzi internazionali. Gli Stati partecipanti affermano che la convertibilità valutaria crea un legame efficace tra i sistemi di prezzi interni ed esteri, capace di trasmettere adeguati segnali in termini di prezzi per l'allocazione delle risorse all'interno del paese e al di fuori di esso, riflettendo la concorrenza internazionale. Si dovrà quindi prestare particolare attenzione a che il livello dei tassi di cambio sia appropriato rispetto ai prezzi determinati dal mercato e ad altre monete convertibili. L'esito positivo della convertibilità valutaria dipende largamente dall'attuazione tempestiva e coerente di misure volte a sviluppare un'economia di mercato che dovrebbe essere sostenuta da valide politiche fiscali e monetarie.

2. Gli Stati partecipanti sono disposti, laddove esistano le condizioni opportune, a cooperare per stabilire le condizioni per un efficace meccanismo di prezzi e per compiere progressi verso la convertibilità. Essa potrebbe riguardare campi quali la riforma del sistema bancario, la creazione di un mercato monetario, la riforma delle normative in materia di investimenti, la trasformazione delle imprese pubbliche, la tassazione, le politiche di aggiustamento strutturale, l'organizzazione di un mercato del lavoro e dei capitali nonché di un mercato dei cambi e la costituzione di un quadro giuridico per l'introduzione della convertibilità. Essa potrebbe inoltre comprendere l'elaborazione delle statistiche essenziali per creare e mantenere condizioni monetarie e finanziarie stabili nonché per orientare la politica economica.

3. Gli Stati partecipanti riconoscono che un sistema finanziario orientato verso il mercato facilita l'espansione della cooperazione economica e che gli strumenti finanziari svolgono un ruolo rilevante in tale contesto. Mentre, nella fase di transizione verso l'economia di mercato, il sostegno finanziario pubblico per progetti ben definiti può avere un effetto moltiplicatore nel contesto delle riforme economiche, tale intervento non dovrebbe falsare i nuovi meccanismi di mercato. Gli Stati partecipanti convengono che il capitale di origine privata diverrà progressivamente la fonte principale di finanziamento esterno.

4. Gli Stati partecipanti auspicano una positiva conclusione dei negoziati miranti alla fondazione della Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo (BERS). Essi sono disposti, laddove esistano le condizioni appropriate, a cooperare nel quadro della BERS e di altre istituzioni finanziarie multilaterali. Essi convengono inoltre di promuovere un clima

favorevole agli investimenti, segnatamente mediante accordi bilaterali e multilaterali per la promozione e la protezione degli investimenti. Essi convengono altresì di agevolare consulenze tecniche e la formazione di esperti nelle tecniche di miglioramento delle capacità manageriali e nell'elaborazione di meccanismi finanziari basati sul mercato nonché di sistemi di valutazione della solvibilità creditizia.

\* \* \* \* \*

Considerando i profondi e rapidi mutamenti in corso in Europa e desiderando mantenere il valido impulso impresso dalla presente Conferenza, gli Stati partecipanti ritengono che dovrebbero essere presi in considerazione ulteriori mezzi per rafforzare la loro cooperazione nei settori dell'economia, della scienza, della tecnologia e dell'ambiente. Essi suggeriscono che la prossima riunione nel quadro dei Seguiti o qualsiasi altra riunione principale della CSCE a livello appropriato esamini le possibilità di ampliare e intensificare la cooperazione economica, fra l'altro mediante riunioni nell'ambito della CSCE volte ad una valutazione periodica dei progressi compiuti e a dare nuovo impulso alle relazioni economiche tra gli Stati partecipanti.

Inoltre, gli Stati partecipanti riconoscono la sempre maggiore importanza delle diverse istituzioni economiche internazionali esistenti per la promozione della cooperazione economica nei campi di loro competenza. A tale riguardo essi giudicano necessario discutere gli aspetti specifici e le prospettive a lungo termine connesse con i mutamenti economici e le riforme negli Stati partecipanti, i relativi problemi di cooperazione fra di loro, e scambiarsi le rispettive esperienze. A tal fine essi invitano l'ECE, in vista della sua sessione annuale, a elaborare misure pratiche nei settori prioritari. Essi invitano l'OCSE a prendere in considerazione la possibilità di ospitare riunioni di esperti degli Stati partecipanti alla CSCE e degli Stati membri dell'OCSE al fine di promuovere il processo di riforma economica. Essi raccomandano che l'obiettivo di tali iniziative sia la piena integrazione dei paesi in via di riforma nel sistema economico internazionale. Essi inoltre ritengono importante avvalersi pienamente della consulenza e dell'esperienza della CCI. Gli Stati partecipanti suggeriscono il coordinamento fra le diverse istituzioni economiche internazionali esistenti al fine di evitare duplicazioni e garantire la massima efficacia dei loro lavori.

Come enunciato nel Documento Conclusivo della Riunione di Vienna della CSCE, alla Conferenza sulla Cooperazione Economica in Europa hanno partecipato rappresentanti degli Stati partecipanti e del mondo degli affari. Le discussioni informali svoltesi nel corso della Conferenza hanno portato a commenti e suggerimenti dei rappresentanti del mondo degli affari. Una sintesi di tali commenti e suggerimenti è riportata nel Giornale della Conferenza.

I rappresentanti degli Stati partecipanti esprimono la loro profonda gratitudine al Governo della Repubblica Federale di Germania per la perfetta organizzazione della Conferenza e per la calorosa ospitalità riservata alle delegazioni che hanno partecipato alla Conferenza.

Bonn, 11 aprile 1990